



ALLEGATO 6 (6A)

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE  
DEI RISCHI DI INTERFERENZA  
PER SCUOLA INFANZIA STATALE  
DI GOSSOLENGO (PC)**

(Art. 26 - D.L.vo 81/2008 modificato dal D.L.vo 106/09)

*ALLEGATO AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE*

---

**COMUNE DI GOSSOLENGO**  
**Provincia di Piacenza**

C.A.P. 29020 Tel. (0523) 770711 Fax (0523) 779291 C.F. 00198670333  
E-MAIL [comune.gossolengo@sintranet.legalmail.it](mailto:comune.gossolengo@sintranet.legalmail.it)

---



## Sommario

<a href="#">1. Premessa.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">2. Dati generali azienda Committente.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">2.1 Descrizione del ciclo produttivo .....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">3. Soggetti nominati dal Committente con compiti di sicurezza relativamente agli appalti.....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">4. Attività potenzialmente presenti e potenzialmente interferenti .....</a>	<a href="#">8</a>
<a href="#">4.1 Attività per le quali non si prevedono rischi di interferenza.....</a>	<a href="#">8</a>
<a href="#">4.2 Attività di durata superiore ai due giorni per le quali si prevedono rischi di interferenza tra le aziende presenti presso la scuola secondaria.....</a>	<a href="#">8</a>
<a href="#">5. Descrizione dei luoghi di lavoro e criteri di stima dei rischi di interferenza .....</a>	<a href="#">9</a>
<a href="#">5.1 Descrizione dei luoghi interessati dai rischi di interferenza .....</a>	<a href="#">9</a>
<a href="#">5.2 Criteri di valutazione dei rischi .....</a>	<a href="#">9</a>
<a href="#">6. Valutazione dei rischi di interferenza e misure di prevenzione e protezione .....</a>	<a href="#">12</a>
<a href="#">7. Misure preventive e protettive di carattere generale.....</a>	<a href="#">12</a>
<a href="#">7.1 Prescrizioni operative attinenti le interferenze tra le lavorazioni, indicazioni generali sulle misure preventive e protettive .....</a>	<a href="#">12</a>
<a href="#">7.2 Misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e/o lavoratori autonomi di attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva .....</a>	<a href="#">12</a>
<a href="#">7.3 Modalità organizzative della cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro e fra questi ed i lavoratori autonomi.....</a>	<a href="#">13</a>
<a href="#">7.4 Organizzazione per il servizio di primo soccorso e di antincendio.....</a>	<a href="#">13</a>
<a href="#">7.5 Tesserino di riconoscimento.....</a>	<a href="#">13</a>
<a href="#">7.6 Costi della sicurezza .....</a>	<a href="#">13</a>
<a href="#">7.7 Permessi di lavoro.....</a>	<a href="#">13</a>
<a href="#">7.8 Controllo degli appaltatori .....</a>	<a href="#">13</a>
<a href="#">8. Formalizzazione.....</a>	<a href="#">14</a>
<a href="#">Allegato I – Archivio dei dati delle imprese appaltatrici.....</a>	<a href="#">15</a>
<a href="#">e/o in convenzione e planimetria dei locali interessati dalle interferenza.....</a>	<a href="#">15</a>
<a href="#">Allegato II – Rischi di interferenza e misure di prevenzione e protezione.....</a>	<a href="#">16</a>
<a href="#">Allegato III – Facsimile verbale di coordinamento dei lavori.....</a>	<a href="#">19</a>
<a href="#">Allegato IV – Scheda di controllo appaltatori.....</a>	<a href="#">21</a>



## 1. Premessa

I **rischi di interferenza** sono tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o affidamenti di lavori all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del datore di lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi

Si riportano, a seguire, alcuni stralci dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (**“obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione”**).

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante



dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati



comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della Legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro



## 2. Dati generali azienda Committente

Ragione sociale Committente	<b>Comune di Gossolengo</b>
Sede legale e Amministrativa	<b>Piazza Roma, 16 – 29020 Gossolengo (PC)</b>
Telefono n°	<b>0523 – 770711</b>
Codice Fiscale e P. IVA	<b>00198670333</b>

Di seguito si evidenzia l'Organigramma della Sicurezza:

Datore di Lavoro: Angelo Ghillani

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: ing. Alessandro Guzzoni

Medico Competente: dr. Francesco Sabbadini

Preposti: tutti i Titolari di filiale e i preposti agli uffici di sede

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.): Monica Callea

Addetti Antincendio: si vedano le procedure di emergenza stese dall'Istituto Comprensivo

Addetti Primo Soccorso: si vedano le procedure di emergenza stese dall'Istituto Comprensivo

### **2.1 Descrizione del ciclo produttivo**

Il Comune di Gossolengo è proprietario dell'immobile dato in gestione all'Istituto Comprensivo

Presso l'Istituto non operano dipendenti comunali ma sono presenti aziende, incaricate nell'ambito di appalti di servizi, che svolgono le attività di seguito elencate:

- preparazione e somministrazione alimenti;



### 3. Soggetti nominati dal Committente con compiti di sicurezza relativamente agli appalti

Il Datore di lavoro, nell'ambito dell'organizzazione degli appalti, ha nominato per quanto riguarda la verifica dell'idoneità tecnico professionale i seguenti incaricati:

- **Laura Rapacioli** (per appalto ristorazione).

Per quanto riguarda la parte tecnico – impiantistica - strutturale di gestione degli immobili l'incaricato è l'**arch. Andrea Fornasari**, responsabile dell'Ufficio tecnico.

Ai suddetti responsabili, mediante la collaborazione della **RSPP**, competono le seguenti attività:

- esperire le gare di appalto, previo ottenimento delle autorizzazioni dell'Amministrazione comunale, selezionando gli appaltatori;
- verificare l'applicazione della procedura di gestione degli appalti;
- organizzare i sopralluoghi preventivi con la relativa stesura dei verbali;
- organizzare le riunioni di coordinamento e di cooperazione con la relativa stesura dei verbali e di modulistica allegata (es. permesso di lavoro, contratto di comodato d'uso gratuito, ecc.);
- controllo periodico degli appaltatori.

Nel caso di contratti di appalto, contratti di servizio, contratti d'opera ed interventi in economia diretta non soggetti al Titolo IV del D.L.vo 81/08 (Cantieri temporanei o mobili), il controllo operativo dell'attività degli appaltatori, viene effettuato, secondo le competenze, dagli addetti alla struttura dell'Ufficio Tecnico o da specifici incaricati.

Nel caso di appalti soggetti al Titolo IV del D.L.vo 81/08, la struttura può nominare professionisti di idonea qualifica, quali progettisti, direttori dei lavori, collaudatori, coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione.



## 4. Attività potenzialmente presenti e potenzialmente interferenti

Le attività principali che possono interessare i luoghi di lavoro della Scuola Secondaria sono di carattere di manutentivo e di servizio.

La maggior parte dei lavori manutentivi viene svolta da singole ditte fuori dall'orario di lavoro e, quindi, senza rischi di interferenza (**Attività per le quali non si prevedono rischi di interferenza**).

In alcuni casi è necessario richiedere l'attività di ditte esterne in presenza di addetti dell'Istituto Comprensivo; in tali casi le attività hanno l'obbligo di essere svolte mediante segregazioni parziali dell'ambiente di lavoro. In tali casi le attività svolte hanno una **durata complessiva superiore ai due giorni lavorativi**.

Tutte le ditte vengono preventivamente censite e selezionate solo se valutate idonee mediante l'analisi della documentazione acquisita secondo le fattispecie di legge e quanto stabilito dal verbale di sopralluogo preventivo e dalla procedura di gestione degli appalti.

A livello preliminare aziendale si è provveduto alla verifica che tra il personale delle aziende appaltatrici non siano presenti dipendenti portatori di handicap, né persone impossibilitate a muoversi / con difficoltà di movimento, né casi in cui occorre tutelare i minori, la gravidanza e l'allattamento.

### 4.1 Attività per le quali non si prevedono rischi di interferenza

Vengono di seguito elencate le attività appaltate per le quali si escludono rischi di interferenza.

Allestimento e manutenzione aree verdi
--

Manutenzioni attinenti impianti o attrezzature isolate o esterne alle zone in gestione all'Istituto Comprensivo
---

Nel caso delle attività sopra indicate non si procede alla valutazione dei rischi di interferenza, in quanto non presenti.

### 4.2 Attività di durata superiore ai due giorni per le quali si prevedono rischi di interferenza tra le aziende presenti presso la scuola secondaria

Vengono di seguito elencate le attività appaltate per le quali possono essere ipotizzati rischi di interferenza tra le singole ditte (le attività non sono svolte in presenza di dipendenti del Comune di Gossolengo).

Preparazione e somministrazione alimenti
--

Nel caso delle attività sopra indicate si procederà alla valutazione dei rischi di interferenza (capitolo 6).





## 5. Descrizione dei luoghi di lavoro e criteri di stima dei rischi di interferenza

### 5.1 Descrizione dei luoghi interessati dai rischi di interferenza

I luoghi interessati dai rischi di interferenza sono:

- per quanto riguarda la somministrazione degli alimenti e l'assistenza ai bambini durante i pasti, in via della Cooperazione al n. 36, nel locale refettorio e nelle aule scolastiche per raccolta buoni pasto.

Gli ambienti di lavoro, per la tipologia di attività svolta, risultano attrezzati, dimensionati, calcolati e progettati nel rispetto delle normative di sicurezza.

I luoghi di lavoro sono attrezzati di idonei impianti (riscaldamento, condizionamento, impianto elettrico, illuminazione di emergenza, ecc.) dimensionati, calcolati, progettati (da tecnici abilitati) nel rispetto delle normative vigenti. I locali sono provvisti di idonea cartellonistica individuante le vie d'evacuazione, le uscite di sicurezza ed i dispositivi fissi d'estinzione incendi.

I pavimenti in genere non presentano avvallamenti e parti in rilievo, non sono scivolosi e sono facilmente lavabili.

Nei locali è presente almeno una porta di larghezza non inferiore a cm 80. In generale il senso di apertura delle porte non genera situazioni pericolose sia per chi compie l'operazione sia per altre persone. Le uscite di sicurezza vengono mantenute sgombre da ostacoli, presentano maniglie prive di spigoli vivi e sono facilmente accessibili.

In generale il senso di apertura delle finestre non genera situazioni pericolose sia per chi compie l'operazione di apertura e chiusura sia per altre persone.

Gli impianti idraulici erogano acqua fredda e calda e vengono forniti i detergenti e i mezzi per asciugarsi. I locali sono tenuti costantemente puliti.

Le scale sono mantenute sgombre da ostacoli. Gli accessi sono muniti di idoneo zerbino o griglia per la pulizia delle suole.

I corridoi di passaggio tra gli arredi sono liberi da ostacoli ed hanno una larghezza minima di 80 cm.

Si allegano alla presente la planimetria dei locali presso le quali gli appaltatori possono operare e possono essere ipotizzate interferenze (**Allegato I**).

### 5.2 Criteri di valutazione dei rischi

Nel presente documento vengono individuati e trattati i rischi di interferenza tra lavoratori appartenenti alla ditta committente ed i lavoratori della ditta appaltatrice; per ulteriori informazioni sui rischi generali presenti nello stabilimento si rimanda alla "Dichiarazione di presa visione dei rischi" ed al "Verbale di sopralluogo preventivo e di coordinamento".

#### Definizioni

Pericolo	Proprietà o qualità di un agente, sostanza, attrezzatura, metodo di lavoro, che potrebbe causare un danno.
Rischio	Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione e dimensione possibile del danno stesso.
Danno	Dimensione di un infortunio, o di una malattia professionale, causato da un determinato pericolo.
Incidente	Evento dal quale potrebbe derivare un infortunio.
Valutazione del rischio	Procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro. L'entità del rischio <b>R</b> viene espressa come una relazione tra la Probabilità <b>P</b> che si verifichi l'evento e il Danno <b>D</b> che ne potrebbe conseguire.



### Elementi considerati e criteri adottati per la valutazione

- Criteri generali indicati nel D.Lgs. 81/08.
- Linee guida indicate nel documento "Orientamenti comunitari sulla valutazione dei rischi sul lavoro".
- Indicazioni contenute nelle linee guida dell'ISPESL.
- Dati statistici pubblicati dall'INAIL.
- Entità delle sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di sicurezza.
- Identificazione indiretta dei lavoratori maggiormente esposti a rischi potenziali.

Per la valutazione dei rischi si procede come di seguito descritto:

- sulla base dei pericoli identificati come potenziali rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti in azienda, si selezionano innanzitutto, per gruppi, i fattori di rischio.
- a tali fattori di rischio, qualora siano presenti, si assegna un indice di probabilità "P" ed un indice di danno "D"; per la determinazione di tali parametri si fa riferimento alle tabelle di seguito riportate.

### SCALA DELLE PROBABILITÀ "P"

VALORE	LIVELLO	CRITERI
1	Improbabile	<ul style="list-style-type: none"><li>• La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili, fra loro indipendenti, .....</li><li>• Non sono noti episodi già verificatisi.</li><li>• Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.</li></ul>
2	Poco Probabile	<ul style="list-style-type: none"><li>• La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi.</li><li>• Sono noti rarissimi episodi già verificatisi.</li><li>• Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa in azienda.</li></ul>
3	Probabile	<ul style="list-style-type: none"><li>• La mancanza rilevata può provocare un danno anche se non in modo automatico e diretto.</li><li>• È noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito un danno.</li><li>• Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.</li></ul>
4	Altamente Probabile	<ul style="list-style-type: none"><li>• Esiste una correlazione diretta fra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori.</li><li>• Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative.</li><li>• Il verificarsi del danno conseguente alla mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda.</li></ul>


### SCALA DELL'ENTITÀ DEL DANNO "D"

VALORE	LIVELLO	CRITERI
1	Lieve	<ul style="list-style-type: none"><li>• Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile.</li><li>• Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.</li></ul>
2	Medio	<ul style="list-style-type: none"><li>• Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile.</li><li>• Esposizione cronica con effetti reversibili.</li></ul>
3	Grave	<ul style="list-style-type: none"><li>• Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale.</li><li>• Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.</li></ul>
4	Gravissimo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale.</li><li>• Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.</li></ul>

- Quindi i due valori, moltiplicati tra loro, indicano la <<magnitudo>> delle conseguenze.



Per questo si fa ricorso ad una matrice a doppia entrata («**matrice della magnitudo**») riportante in ordinata il grado di probabilità «**P**» che l'infortunio accada ed in ascissa l'entità del danno eventualmente atteso «**D**» :



Il livello di rischio «**R**», e quindi la sua valutazione, è rappresentato dal prodotto dei valori attribuiti a «**P**» ed a «**D**» :

$$R = P \times D$$

La matrice è suddivisa in quattro priorità:

- $R > 8$  azioni correttive indilazionabili
- $4 \leq R \leq 8$  azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
- $2 \leq R \leq 3$  azioni correttive/migliorative da programmare nel breve/medio termine
- $R = 1$  azioni migliorative da valutare in fase di programmazione



## 6. Valutazione dei rischi di interferenza e misure di prevenzione e protezione

Si allegano alla presente le schede di valutazione dei rischi di interferenza per ciascuna attività appaltata che comporta rischi di interferenza (**Allegato II – Rischi di interferenze e misure di prevenzione e protezione**).

In ciascuna scheda sono riportate tabelle indicanti quanto segue:

- il calcolo del rischio di interferenza tramite la moltiplicazione di probabilità x danno;
- l'indicazione del tipo di rischio;
- le misure di prevenzione e protezione da adottare per ridurre i rischi di interferenza;
- la specifica (tramite "X") della necessità di adozione delle misure di prevenzione e protezione da parte della ditta committente, da parte dell'appaltatore che introduce il rischio, da parte degli altri appaltatori. Si fa presente che alcune misure di prevenzione e protezione possono essere prese in carico solo da un soggetto, mentre altre potrebbero essere adottate da tutti i soggetti interessati dal contratto di appalto.

## 7. Misure preventive e protettive di carattere generale

**Tutte le opere che si svolgono negli ambienti di lavoro devono essere fra loro coordinate affinché non avvengano contemporaneamente e nel medesimo luogo, qualora tutto ciò possa essere fonte di pericolose interferenze.**

Per ridurre tali rischi, oltre a rispettare il piano di sicurezza (ove presente) e le norme tecniche relative alla prevenzione degli infortuni, si rende indispensabile coordinare le diverse attività e impedirne il loro contemporaneo svolgimento in ambienti comuni, se tale situazione può produrre possibili conseguenze d'infortunio o di malattia professionale.

Nel caso di lavorazioni interferenti, le linee guida per il coordinamento sono le seguenti:

- Lo sfasamento temporale o spaziale degli interventi in base alle priorità esecutive, alla disponibilità di uomini e mezzi.
- Nei casi in cui lo sfasamento temporale o spaziale non sia attuabile o lo sia parzialmente, le attività devono essere condotte con misure protettive che eliminino o riducano considerevolmente i rischi delle interferenze.
- Qualora sia del tutto impossibile attuare alcuno dei metodi suddetti, il responsabile degli appalti indirirà con i responsabili dei lavori e i responsabili delle ditte interessate da interferenza una specifica riunione di coordinamento al fine di individuare le misure di prevenzione e protezione più idonee.

### **7.1 Prescrizioni operative attinenti le interferenze tra le lavorazioni, indicazioni generali sulle misure preventive e protettive**

- é vietato all'appaltatore utilizzare dispositivi di protezione individuali che non abbiano i requisiti di cui al decreto legislativo 81;
- i rifiuti prodotti dalle ditte: ferrosi, vetri, inerti, cartonaggi, ecc., dovranno essere contenuti in contenitori dedicati e allontanati quotidianamente dai luoghi di lavoro; ricorre inoltre l'obbligo di rispettare quanto previsto dal decreto legislativo nr. 152 del 2006, testo unico ambientale, riguardo la necessità di gestire gli smaltimenti con e presso strutture autorizzate.

### **7.2 Misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e/o lavoratori autonomi di attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva**

- l'azienda committente mette a disposizione delle ditte appaltatrici, in caso di necessità, l'utilizzo dei servizi igienici e degli spogliatoi (per l'impresa che effettua la ristorazione);
- l'azienda committente mette a disposizione delle ditte appaltatrici, in caso di necessità, l'utilizzo dei presidi antincendio (estintori, ecc.);



- le singole aziende appaltatrici si occupano di avere in dotazione le attrezzature di primo soccorso (cassette di primo soccorso, pacchetti di medicazione).

### **7.3 Modalità organizzative della cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro e fra questi ed i lavoratori autonomi**

L'ufficio tecnico promuove, prima dell'inizio dei lavori una riunione di coordinamento, alla quale partecipano tutte le ditte che operano all'interno dell'Istituto e che possono avere interferenze durante la loro attività lavorativa.

La riunione di coordinamento viene nuovamente indetta in seguito all'introduzione di nuovi appaltatori e/o in seguito a modifiche relative ai rischi presenti all'interno dei luoghi di lavoro.

Al termine della riunione di coordinamento si redige uno specifico verbale. Per maggiori informazioni si prenda visione dell'**Allegato III (Facsimile verbale di coordinamento lavori)**.

### **7.4 Organizzazione per il servizio di primo soccorso e di antincendio**

Sono presenti addetti antincendio e primo soccorso nominati dall'Istituto Comprensivo (si vedano le procedure allegate).

### **7.5 Tesserino di riconoscimento**

Risulta obbligatorio che il personale impiegato dagli appaltatori sia munito di una tessera di riconoscimento corredata da fotografia contenente le generalità del lavoratore e del datore di lavoro (nel caso di ditte con meno di dieci dipendenti vige, comunque, l'obbligo di tenuta sul luogo di lavoro di un apposito registro con gli estremi del personale giornalmente impiegato).

### **7.6 Costi della sicurezza**

I costi della sicurezza si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza.

I costi per la sicurezza in capo alle diverse ditte appaltatrici sono indicate nei singoli contratti di appalto.

### **7.7 Permessi di lavoro**

Nel caso di particolari attività che potrebbero comportare elevati rischi infortunistici, quali ad esempio:

- saldatura e/o produzione di fiamme libere in locali centrali termiche e/o in locali classificati a rischio di esplosione (es. cabine di decompressione del gas metano, ecc.);
- avvicinamento a cavi elettrici a media o alta tensione per attività manutentive;
- scavi su aree sospette di contenere tubazioni con forniture energetiche;
- lavoro in altezza;
- ecc.

è necessario alle ditte appaltatrici richiedere ed ottenere da parte del responsabile degli appalti un permesso di lavoro.

### **7.8 Controllo degli appaltatori**

Come già precedentemente indicato, nel caso di contratti di appalto, contratti di servizio, contratti d'opera ed interventi in economia diretta non soggetti al Titolo IV del D.L.vo 81/08 (Cantieri temporanei o mobili), il controllo operativo dell'attività degli appaltatori, viene effettuato, secondo le competenze, dai responsabili degli appalti nominati dal datore di lavoro o da specifici tecnici incaricati (nel caso di lavori di importo modesto e scarsa pericolosità attuati all'interno delle dipendenze ed uffici i lavori possono essere seguiti dai preposti degli uffici stessi).

Allo scopo gli addetti utilizzano la "**Scheda di controllo appaltatori**" (**Allegato IV**).



## 8. Formalizzazione

*Il sottoscritto, nella sua qualità di Datore di Lavoro, ha provveduto ad effettuare il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza) ai sensi del D.L.vo 81/2008 modificato dal D.L.vo 106/09 ed ha elaborato il presente documento con del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.*

**Per collaborazione e presa visione:**

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

.....

Il Responsabile del  
Servizio di Prevenzione e Protezione

.....

Il Responsabile dell'Appalto

.....

Il RLS

.....

Gossolengo, li .....

Il Datore di Lavoro

.....



## Allegato I – Archivio dei dati delle imprese appaltatrici e/o in convenzione e planimetria dei locali interessati dalle interferenza

*Per ciascuna ditta sono state archiviate le seguenti informazioni*

**Ragione sociale Impresa:**

**Sede legale:**

**Telefono n°**

**Codice Fiscale e P. IVA:**

**Nr. iscrizione Camera di Commercio:**

**Datore di lavoro:**

**RSPP:**

**Responsabile dell'appalto, nominato dalla ditta:**

**Attività eseguita:**

**Luoghi di lavoro in cui può operare:**

**N. dipendenti impegnati:**

**Tipo di presenza:**

**Contratto di appalto con indicati i costi per la sicurezza a carico dell'appaltatore: contratto repertorio comunale ..... del ....., costi relativi alla sicurezza : € .....**

**Informazioni atte a verificare l'idoneità tecnico professionale: prendere visione della scheda identificativa ditta appaltatrice.**



## Allegato II – Rischi di interferenza e misure di prevenzione e protezione

### 1. RISCHI DI INTERFERENZA INTRODOTTI DALL'ATTIVITA' DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI

**Descrizione attività:** Preparazione e somministrazione alimenti

**Aziende potenzialmente interferenti:** Istituto Comprensivo

P x D = R	TIPO DI RISCHIO CON RELATIVA CAUSA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE	DA PARTE DELLA DITTA COMMITTENTE	DA PARTE DELL'APPALTOE CHE INTRODUCE IL RISCHIO	DA PARTE DEGLI ALTRI APPALTATORI
<b>1 x 3 = 3</b>	Cadute a livello, scivolamenti su superfici e o scale bagnate e/o ingombrate con materiali giacenti in luogo	Segnalare il rischio di scivolamento su pavimenti e scale bagnate Accertarsi che i materiali siano stoccati solo in aree consentite al fine di ridurre il rischio di inciampo		X  X	
<b>1 x 3 =3</b>	Rischi associati all'ostruzione di vie di fuga	Accertarsi che le attività vengano effettuate in modo da tenere sempre libere le vie di fuga		X	X





P x D = R	TIPO DI RISCHIO CON RELATIVA CAUSA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE	DA PARTE DELLA DITTA COMMITTENTE	DA PARTE DELL'APPALTOE CHE INTRODUCE IL RISCHIO	DA PARTE DEGLI ALTRI APPALTATORI
<b>1 x 2 = 2</b>	Rischi associati all'utilizzo di agenti chimici utilizzati per la pulizia dei locali	<p>Istruire gli addetti della ditta appaltatrice affinché vengano stoccati gli agenti chimici solo in luoghi autorizzati ed il cui accesso non è consentito alle altre ditte</p> <p>Accertarsi che i prodotti chimici siano utilizzati nel rispetto delle indicazioni contenute nelle schede di sicurezza (es. obbligo di utilizzo dei DPI, obbligo di aerare i locali dopo l'impiego dei prodotti chimici, ecc.)</p> <p>È obbligatorio raccogliere immediatamente eventuali sversamenti di prodotti chimici</p> <p>È vietato utilizzare i prodotti chimici delle aziende che effettuano la pulizia dei locali</p>		X  X  X	X
<b>1 x 3 = 3</b>	Rischio incendio associato alla presenza di gas metano, materiali combustibili	<p>È necessario programmare la verifica periodica degli impianti termici</p> <p>È necessario segnalare immediatamente qualsiasi anomalia degli impianti termici</p> <p>Accertarsi che i presidi antincendio siano periodicamente tenuti sotto controllo</p> <p>È vietato l'accesso al locale cucina da parte di personale estraneo alla ditta che si è aggiudicata l'appalto</p>	X   X	X	X

**2. RISCHI DI INTERFERENZA INTRODOTTI DALL'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO****Descrizione attività:** Erogazione attività formativa**Aziende potenzialmente interferenti:**

P x D = R	TIPO DI RISCHIO CON RELATIVA CAUSA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE	DA PARTE DELLA DITTA COMMITTENTE	DA PARTE DELL'APPALTOE CHE INTRODUCE IL RISCHIO	DA PARTE DEGLI ALTRI APPALTATORI
<b>1 x 3 = 3</b>	Rischi correlati all'evacuazione dei locali e alla gestione delle emergenze	Accertarsi che sia presente il piano di emergenza coordinato Accertarsi che non siano presenti contemporaneamente oltre 100 presenze Attenersi alle indicazioni riportate nel piano di emergenza e partecipare alle prove di evacuazione annuali		X  X	  X
<b>1 x 3 =3</b>	Rischi associati all'ostruzione di vie di fuga	Accertarsi che i materiali siano spostati in modo da tenere sempre libere le vie di fuga		X	X



## Allegato III – Facsimile verbale di coordinamento dei lavori

### VERBALE DELLA RIUNIONE DI COORDINAMENTO E DI COOPERAZIONE

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ..... si è tenuta presso ..... la riunione di coordinamento avente per oggetto ..... al fine di promuovere il coordinamento di cui al D.L.vo 81/08, nonché di assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e delle relative procedure di lavoro.

Sono presenti:

Responsabile appalti (Sig. ....)

Impresa ..... Sig. .... Firma .....

Impresa ..... Sig. .... Firma .....

Impresa ..... Sig. .... Firma .....

Impresa ..... Sig. .... Firma .....

Impresa ..... Sig. .... Firma .....

Impresa ..... Sig. .... Firma .....



Nel corso della riunione sono stati discussi i seguenti argomenti:

1) Contenuti del DUVRI e relative misure di prevenzione e protezione da adottare

2) .....

3) .....

Durante la riunione sono state evidenziate le seguenti problematiche con le relative soluzioni:

.....

.....

.....

.....

.....

Gossolengo, li .....

Il responsabile degli appalti



## Allegato IV – Scheda di controllo appaltatori

### SCHEDA DI CONTROLLO

Appaltatore:..... Sede:..... Data:.....

	Presenza		Note
	SI	NO	
<b>1) ADDETTI</b>			
1.1 Tesserino di riconoscimento			
1.2 Idoneità vestiario / DPI			
<b>2) ATTREZZATURE DI LAVORO – PROCEDURE DI LAVORO</b>			
2.1 Apposizione segnaletica di sicurezza			
2.2 Corretta gestione di macchine e attrezzature			
2.3 Raccolta e smaltimento rifiuti			
2.4 Rispetto delle corrette procedure lavorative e delle misure di prevenzione e protezioni indicate nel DUVRI			
2.5 Adeguatezza macchine e attrezzature utilizzate			
2.6 Completezza e congruità documentazione appalti			

Eventuali ed ulteriori osservazioni:

Firma addetto controllo appalti